

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 15 aprile 2020

Circolare n. 12/2020

OGGETTO: D.L. 8 aprile 2020 n. 23 “Decreto Liquidità” - Chiarimenti sulle misure urgenti in materia di accesso al credito.

Gli articoli n. 1 e n. 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 introducono misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19.

Il supporto statale si divide tra le garanzie concesse da SACE SpA (art. 1) e le garanzie concesse dal Fondo centrale di garanzia per le PMI (art. 13), per le aziende di minori dimensioni.

Art. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

▪ **Condizioni generali**

SACE SpA concederà tramite il sistema bancario e creditizio, da subito e fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese come meglio identificate di seguito.

Il volume complessivo dei finanziamenti garantiti è pari ad euro 200 miliardi, dei quali euro 30 miliardi riservati alle piccole e medie imprese.

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

La percentuale massima di garanzia è funzione delle dimensioni dell'impresa ed è pari al:

- a. 90% dell'importo del finanziamento per imprese con un valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e con meno di 5.000 dipendenti in Italia;
- b. 80% dell'importo del finanziamento per imprese con un valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- c. 70% per le imprese con un valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

La procedura per il rilascio della garanzia è “semplificata” nel caso di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori a tali soglie, il

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

rilascio della copertura è decisa con decreto del MEF, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria SACE.

▪ Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

Possono beneficiare della garanzia fornita da SACE Spa le imprese di qualsiasi dimensione.

Sono escluse invece le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano classificate come imprese in difficoltà, o sofferenza, ai sensi della disciplina bancaria e le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate.

Le PMI potranno attingere alla garanzia SACE solo dopo aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI, con le modalità indicate al commento del successivo punto (art. 13).

▪ Importi e durata

Sono coperti dalle garanzie SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata di massimi 24 mesi.

Il finanziamento garantito non può superare il maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

▪ Condizioni

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

I beneficiari della garanzia dovranno assumere l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento non può inoltre essere utilizzato per sostituire precedenti finanziamenti. La Banca erogante deve infatti dimostrare che successivamente alla delibera del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo dell'esposizione creditoria nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quella risultante prima dell'entrata in vigore del decreto.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Costi della garanzia e del finanziamento

Il decreto Liquidità definisce puntualmente i costi della garanzia prestata da SACE, mentre fornisce criteri puntuali di calcolo per i costi relativi al finanziamento, in conto commissioni e interessi.

Quanto ai costi bancari, le commissioni devono limitarsi al mero recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo di un'operazione analoga, ma senza garanzia. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della Banca, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

Quanto alle commissioni dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia, sono anch'esse in funzione delle dimensioni, per agevolare maggiormente le imprese di minori dimensioni. Le garanzie a copertura dei finanziamenti alle PMI avranno i seguenti costi:

- 0,25% dell'importo garantito durante il primo anno;
- 0,50% durante il secondo e terzo anno;
- 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno costi più elevati:

- 0,50% dell'importo garantito durante il primo anno;
- 1% durante il secondo e terzo anno;
- 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Art. 13 – Fondo centrale garanzia PMI

Condizioni generali

Il decreto legge prevede un forte potenziamento dell'operatività anche per il Fondo PMI. Innanzitutto, la percentuale di copertura della garanzia diretta è innalzata al 90% dell'importo erogato e l'operatività del Fondo è stata inoltre estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.

Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI, comprese quelle che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Sono comprese anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

▪ **Importi massimi e condizioni**

a. **imprese con meno di 499 dipendenti**

Per le imprese con meno di 499 dipendenti si applicano le seguenti misure:

- l'importo massimo garantito non può superare l'importo di euro 5 milioni;
- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1^o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario;

b. **imprese fino 499 dipendenti e con fatturato fino ad euro 3,2 milioni**

In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del **90%** che può essere cumulata con altra a copertura del residuo **10%** (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato).

La garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
 Dott. Stefano Bordin
 Dott. Nicola Cendron
 Dott. Enrico Miotto
 Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
 Dott.ssa Marilisa Rossi
 Dott.ssa Michela Vanin
 Dott.ssa Elena Spiller
 Dott. Mauro Benvenuti

depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

c. finanziamenti fino ad euro 25 mila

Infine, per fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, il decreto rende ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento e per un importo massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, con i seguenti limiti:

- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Si informa che è già disponibile il modulo per la richiesta di garanzia su tale tipologia di finanziamento.

Art. 1			
Beneficiari	imprese con meno di 5 mila dipendenti e fatturato fino ad 1,5 miliardi	imprese con oltre 5 mila dipendenti o con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi	imprese con fatturato superiore a 5 miliardi
Garanzia	SACE 90%	SACE 80%	SACE 70%
Durata	6 anni		
Importo	maggiore tra 25% dal fatturato e il doppio dei costi del personale		

Art. 13			
Beneficiari	imprese fino a 499 dipendenti	imprese fino a 499 dipendenti e con fatturato fino a 3,2 milioni	PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni
Garanzia	Fondo centrale garanzia PMI 90%	Fondo centrale garanzia PMI 90% + Confidi 10%	Fondo centrale garanzia PMI 100%

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
 31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Durata	inizio del rimborso non prima di 2 anni e per una durata di 6 anni		
Importo	Minore tra: a) 25% dei ricavi; b) doppio del costo del personale c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499	25% dei ricavi (limite massimo di euro 800 mila)	25% dei ricavi con limite massimo di euro 25 mila

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265